

Prodotto sviluppato per



Harley-Davidson  
Protection



# RC Veicoli a Motore

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

**CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
  - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE



---

# RC Veicoli a Motore - Ciclomotori e Motocicli

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 1500/C - Ed. 01/2019





# Indice

<b>Glossario</b> .....	<b>5</b>
<b>Sezione "1" - Responsabilità Civile</b> .....	<b>7</b>
Condizioni Generali .....	7
Condizioni Particolari.....	18
Classe di Conversione Universale CU .....	19
Formule tariffarie .....	23



# Glossario

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel testo che segue si intendono per:

## **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto;

## **Avente Diritto**

Intestatario al P.R.A. ovvero il Locatario ovvero l'Usufruttuario ovvero l'Acquirente con Patto di Riservato Dominio.

## **Carta Verde**

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

## **Cessazione del rischio**

Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

## **Circolazione**

È il movimento, la fermata e la sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate e aree private.

## **Codice della Strada**

Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Conducente**

La persona che, su autorizzazione del Proprietario, conduce il veicolo.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

## **Danno a cose**

La distruzione totale o parziale di cose.

## **Danno a persone**

Morte o lesioni personali.

## **Danno patrimoniale puro**

Danno che non è danno a cose nè danno a persone.

## **Denuncia**

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

## **Franchigia**

Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che deve essere rimborsata all'Impresa dal Contraente e/o Assicurato.

## **Furto**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Impresa**

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A.

**Legge**

Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 - Codice delle Assicurazioni Private.

**Locatario**

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

**M.C.T.C.**

La Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

**Proprietario**

L'intestatario del veicolo al P.R.A. Sono equiparati alla figura del Proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

**Risarcimento**

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

**Rivalsa/Azione di rivalsa**

Il diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

**Sinistro**

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Titolare**

Il Proprietario del veicolo indicato in polizza, ovvero l'usufruttuario qualora il veicolo stesso sia oggetto di usufrutto, l'acquirente qualora il veicolo sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il Locatario qualora il veicolo sia oggetto di leasing.

**Trasportati**

Le persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza.

**Veicolo**

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa o di telaio.



## Sezione "I" - Responsabilità Civile

### Condizioni Generali

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

##### 1) L'assicurazione copre inoltre:

###### a) Circolazione in aree private

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. Per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali (aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari), la garanzia è prestata con il limite di Euro 3.000.000,00.

###### b) Veicoli destinati a scuola guida

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è destinato a scuola guida (uso SG), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame*, e l'istruttore *soltanto durante l'esame dell'allievo conducente*.

###### c) Danni Patrimoniali Puri

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, *fino ad un massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi in aggiunta al massimale esposto in polizza.*

##### 2) Estensioni di garanzia

L'assicurazione è operante per i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria: le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato.

###### a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso.

*Sono esclusi i danni subiti dalle persone trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso.*

###### b) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa - fino ad un massimo di **Euro 250,00** per ogni sinistro - e previa presentazione di idonea documentazione - le spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subito in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

**c) *Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico***

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, *esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.*

**3) *Massimali per danni a cose e per danni a persone***

I massimali di garanzia risultano dal frontespizio di polizza.

## **Art. 2 *Esclusioni e rivalsa***

*L'assicurazione non è operante:*

- a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta e/o guida con foglio rosa, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 90 giorni dalla data del sinistro in caso di patente scaduta, o acquisisca la patente entro 6 mesi in caso di guida con foglio rosa. L'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;*
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;*
- e) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Relativamente ai quadricicli, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non genera alcun diritto di rivalsa dell'Impresa;*
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada;*
- g) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- h) in caso di dolo del conducente;*
- i) con riferimento ai soli danni Patrimoniali Puri sono esclusi anche quelli:*
  - causati da intenzionale violazione delle norme da parte dell'Assicurato;*
  - causati da mancato o ritardato trasporto/consegna di cose a mezzo del veicolo assicurato; o ritardo, annullamento, mancata effettuazione di trasporto di persone a mezzo del veicolo assicurato;*
- l) per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con:*
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;*
  - proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;*
  - armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;*
  - proprietà radioattive, tossiche esplosive o comunque pericolose o conta-*

*minanti di materiale radioattivo. La presente esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;*

*- armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche;*

*m) per i danni causati da veicolo che al momento del sinistro era soggetto a provvedimento di fermo amministrativo.*

*Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.*

### **Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio**

- 1) Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del Proprietario del veicolo o del Locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo o la variazione delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rispetto alle dichiarazioni del Contraente come riportato al successivo art. 12), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.*
- 2) Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.*

### **Art. 4 Qualifica terzi - Soggetti esclusi**

*L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, né i danni alle cose o i danni Patrimoniali Puri subiti dai seguenti soggetti:*

- 1) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

### **Art. 5 Estensione Territoriale**

- 1) L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra.*
- 2) L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.*

- 3) La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
- 4) Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.**

## Art. 6 Pagamento del premio

- 1) ***Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze,*** contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- 2) ***Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario (o Ufficio) che ha intermediato il contratto,*** il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.

## Art. 7 Decorrenza garanzie

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

***Se, alla scadenza di annualità, il Contraente non paga il premio, l'assicurazione è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.***

***Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.***

## Art. 8 Cessazione del rischio

***Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde può chiedere alternativamente:***

- a) la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del veicolo assicurato (escluso per il caso di furto);
- b) la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita;
- c) la risoluzione del contratto di assicurazione.

Per cessazione del rischio si intende:

distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

- a) ***Sostituzione del veicolo assicurato***

Nel caso in cui il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo Proprietario, l'Impresa prende atto della variazione, procede alla sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all'eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui il veicolo subentrante appartenga sia alla medesima formula tariffaria o a formula tariffaria diversa, è mantenuta ferma la scadenza della polizza e la classe di assegnazione CU.

La classe di assegnazione interna sarà quella attribuita dalle regole previste dalle rispettive formule tariffarie.

La sostituzione del contratto con sostituzione del veicolo alienato con uno di proprietà di un soggetto diverso dal Proprietario originario può avvenire solo se il nuovo Proprietario è:

- il coniuge in comunione dei beni del Proprietario originario;
- un familiare stabilmente convivente del Proprietario originario;
- il socio a responsabilità illimitata, in caso di società di persone e viceversa;
- un solo Proprietario quando il precedente veicolo apparteneva ad una pluralità di soggetti.

Nei suddetti casi e nel caso in cui la sostituzione del contratto avvenga per il passaggio di proprietà del medesimo veicolo tra i suindicati soggetti è possibile mantenere le classi di merito interne e/o CU in corso.

*b) Cessione di contratto*

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente alienante è obbligato a darne immediata comunicazione all'Impresa**, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; **il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione**. Non sono ammesse variazioni di rischio o la sospensione del contratto successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

*c) Risoluzione del contratto*

Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto a) ovvero l'acquirente non accetti la cessione del contratto, si procede con la risoluzione del contratto che può avvenire per:

**1) Trasferimento di Proprietà del veicolo**

Qualora il trasferimento di proprietà venga documentato, il contratto cesserà e l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile corrisposto e non usufruito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) fino alla data di scadenza del contratto.

**2) Distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione**

In caso di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione**. In caso di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46 del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante la consegna del veicolo per la demolizione**.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) fino alla data di scadenza del contratto.

Se il contratto è di durata inferiore all'anno (polizza temporanea) l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesto al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la cessazione di rischio o il trasferimento della proprietà avvenga su un contratto sospeso ai sensi del successivo art. 9, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data della sospensione alla data di scadenza del contratto, purché non sia trascorso più di 1 anno dalla data della sospensione.

***Il Contraente è comunque tenuto a fornire all'Impresa l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, ovvero la copia del certificato di cui all'art. 46 del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 attestante la consegna del veicolo per la demolizione.***

### 3) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. ***Il Contraente deve fornire all'Impresa copia della denuncia.*** L'Impresa restituisce la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di scadenza del contratto.

## Art. 9 Sospensione e riattivazione del contratto

### 1) Sospensione in corso di contratto

- a) ***Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.***
- b) All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) ***che dev'essere sottoscritto dal Contraente.***
- c) La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde, e comunque non può avvenire contestualmente alla data di scadenza di una rata di premio.
- d) ***In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 8.***
- e) ***Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori a due, tre, quattro ruote e rimorchi e nel caso in cui venga richiamata in polizza la clausola 12 "Rinuncia alla sospensione".***
- f) ***Decorso 1 anno dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.***
- g) Nel caso in cui il contratto preveda anche garanzie diverse dalla Responsabilità Civile auto la sospensione deve intendersi valida anche per tali garanzie.

## 2) Riattivazione

- a) La riattivazione del contratto può avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso Proprietario o di un suo familiare stabilmente convivente risultante dallo stato di famiglia, con l'emissione di nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso ***purchè ci sia cessazione del rischio per il veicolo oggetto della sospensione***. La data di scadenza del nuovo contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni). Si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto prorogato.
- b) Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
- c) Per i contratti stipulati sulla base di Formule tariffarie che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, salvo il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni.

## Art. 10 Attestazione sullo stato del rischio

- 1) In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla formula tariffaria prestata, l'Impresa trasmette al Contraente e, all'Avente Diritto se persona diversa, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, purchè si sia concluso il periodo di osservazione previsto dalle condizioni contrattuali.
- 2) L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'Impresa.  
***Sia il Contraente che l'Avente Diritto, se persona diversa, posso richiedere espressamente che l'Impresa proceda ad inviare l'attestato di rischio attraverso posta elettronica o fax.***
- 3) In caso di richiesta, l'Impresa rilascia all'Avente Diritto, o a persona da questo delegata, una stampa dell'attestato per il tramite dei propri intermediari.
- 4) ***Gli aventi diritto possono inoltre richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni.*** In tal caso, l'impresa consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
- 5) ***In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:***
  - a) ***per i contratti in corso al 30/06/2015, con la consegna al soggetto Avente Diritto già indicato in polizza come proprietario;***
  - b) ***per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.***
- 6) L'attestazione deve contenere:
  - la denominazione dell'Impresa;

- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - e codice fiscale del Contraente;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - e codice fiscale del Proprietario ovvero di altro Avente Diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- franchigie non corrisposte N.....importi.....;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.

Per responsabilità principale deve intendersi nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di sinistri successivi in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità;

- la tipologia del danno pagato specificando se si tratto di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nonché le corrispondenti classi CU;
- l'indicazione se il veicolo è stato assicurato ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni (assunzione Legge Bersani);

7) L'Impresa consegna l'attestato di rischio nelle modalità previste dal punto 1, altresì:

- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
- in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del



contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni.

8) L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- periodo di osservazione non concluso;
- contratto sospeso;
- contratto che abbia avuto una durata inferiore a 1 anno;
- contratto che abbia avuto efficacia inferiore a 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio ed il periodo di osservazione non sia concluso;
- contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato con periodo di osservazione non concluso.

## Art. 11 Validità dell'attestazione sullo stato del rischio

La validità dell'attestazione è di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce con le seguenti specifiche:

a) sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo **risultante da apposita dichiarazione del Contraente.**

**È necessario che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla data di sospensione o alla data di scadenza del precedente contratto.**

b) furto, demolizione, esportazione o cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

**È necessaria la presentazione della documentazione attestante la cessazione del rischio assicurato.**

L'attestato di rischio può essere utilizzato per assicurare il medesimo veicolo indicato sull'attestato - esclusivamente per il caso a) o per assicurare altro veicolo del medesimo Proprietario - esclusivamente per il caso b).

**In ogni caso qualora siano decorsi più di 5 anni l'attestazione non è più valida.**

In entrambi i casi l'attestato di rischio può essere utilizzato da:

- il Contraente riportato sull'attestato di rischio o, se persona diversa, il Proprietario del veicolo o il coniuge in comunione dei beni;
- l'utilizzatore del veicolo in leasing o noleggio a lungo termine (e comunque non inferiore ai 12 mesi) nel caso di veicolo riscattato ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, purché accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso;
- l'utilizzatore di veicolo aziendale nel caso di veicolo acquistato dall'azienda ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato acquisto.

In entrambi i casi l'attestato deve essere accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso.

Relativamente al punto a), in caso di trasferimento di proprietà del veicolo avvenuta in data successiva alla data di scadenza del contratto al quale l'at-

testato si riferisce, l'attestato di rischio può essere utilizzato anche dai seguenti soggetti:

- coniuge in regime di comunione dei beni;
- socio a responsabilità illimitata;
- un solo Proprietario rispetto ad una pluralità di soggetti precedentemente proprietari.

## **Art. 12 Consegna dell'attestazione di rischio e revisione dell'assegnazione della classe di merito**

- 1) All'atto della stipulazione di un contratto, l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati Ania degli attestati di rischio.
- 2) Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non risulti per qualsiasi motivo in Banca Dati Ania, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e, in tal caso, *il Contraente dovrà rilasciare alla stipula del contratto per il periodo residuo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.*
- 3) Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati Ania.
- 4) In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati Ania e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, *il Contraente dovrà rilasciare per l'intero quinquennio, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito, supportando la dichiarazione ai fini probatori e di verifica, con precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente.* In assenza di documentazione probatoria l'Impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU 18).
- 5) Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, del presente articolo l'Impresa, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ed eventualmente procede alla riclassificazione del contratto.

## **Art. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri**

- 1) *La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modulo di cui sopra.*  
*La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 del Codice Civile) o da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.*
- 2) *Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*
- 3) *A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa*

*ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).*

#### **Art. 14 Gestione delle vertenze**

- 1) L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
- 2) *L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

#### **Art. 15 Durata e rinnovo del contratto**

*Il contratto può avere:*

- 1) *durata annuale. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta;*
- 2) *durata annuale più frazione di anno. La frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale verrà applicata la tariffa in vigore in tale momento e non viene evoluta la classe di merito. Alla scadenza annuale, il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta.*

*Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, l'assicurazione è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

L'Impresa si riserva di informare il Contraente sulla proposta di premio e sulle nuove condizioni di polizza per la nuova annualità. Le garanzie sono rese operative tramite il pagamento del premio proposto e sottoscrivendo l'accettazione della copertura per la nuova annualità, alla scadenza della quale il contratto si risolve senza necessità di disdetta;

- 3) *durata temporanea. Il contratto si risolve alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

*Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore a 1 anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del punto 1).*

#### **Art. 16 Sostituzione del certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, dovuta a sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l'Impresa rilascia un duplicato.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione deteriorato.

*Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, l'Assicurato deve fornire all'Impresa relativa autocertificazione.*

## Art. 17 Oneri a carico del Contraente

*Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

## Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# Condizioni Particolari

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

## Clausola - 1A - Rivalsa verso il conducente per guida sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 lettera f) della Sezione "1", *ha diritto di esercitare la rivalsa - limitatamente alle somme pagate per danni, spese ed accessori - nei confronti del solo conducente come sotto specificato.*

**1 - L'Impresa rinuncia alla rivalsa nei seguenti termini:**

- a) *in caso di sinistro causato dal conducente sotto l'influenza di alcool con un tasso alcolemico accertato non superiore a 0,5 g/l, riferito a conducente rientrante nelle specifiche di cui all'art 186 bis del Codice della Strada (conducenti di età inferiore a ventuno anni, neo-patentati e conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose);*
- b) *in caso di sinistro causato dal conducente sotto l'influenza di alcool con un tasso alcolemico accertato non superiore a 1,0 g/l riferito a conducente non rientrante nel precedente punto a).*

**2 - L'Impresa esercita il diritto di rivalsa nei seguenti termini:**

- a) *in caso di sinistro causato dal conducente sotto l'influenza di alcool con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 g/l riferito a conducente rientrante nelle specifiche di cui all'art 186 bis del Codice della Strada (conducenti di età inferiore a ventuno anni, neo-patentati e conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose);*
- b) *in caso di sinistro causato dal conducente sotto l'influenza di alcool con tasso alcolemico accertato superiore a 1,0 g/l riferito a conducente non rientrante nel precedente punto b);*
- c) *in caso di sinistro causato dal conducente in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

## Clausola - 09 - Veicoli azionati elettricamente

*Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.*

## Clausola - 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 lettera f) della Sezione "1", *limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00.*

## Clausola Rinuncia alla sospensione

- 12 -

*Il Contraente rinuncia alla sospensione del contratto, in deroga a quanto disciplinato nell'art. 9 - Sospensione e riattivazione del contratto della Sez. I delle Condizioni di Assicurazione.*

*La presente clausola può essere attivata al momento della stipula del contratto o alla scadenza annua.*

## Classe di Conversione Universale CU

(allegato 2 del Reg. ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche di cui al provvedimento ISVAP n. 2590 del 08 febbraio 2008 e Reg. IVASS n. 9 del 19 maggio 2015)

### 1) Obbligo di indicazione della classe CU sull'attestazione di rischio

L'Impresa deve indicare nelle attestazioni di rischio la classe di merito di assegnazione, denominata **Classe di Conversione Universale CU**, individuata secondo i criteri di seguito riportati.

### 2) Criteri di individuazione della classe di merito CU

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14; ovvero, nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si applica al contratto la medesima classe di merito CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, se inferiore alla classe CU 14.

Per veicoli sprovvisti dell'indicazione della classe di merito di Conversione Universale CU e nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa, l'individuazione della stessa avviene secondo i criteri di seguito riportati.

a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Anni senza sinistri (esclusa annualità in corso)	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

**Non si considerano anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).**

- b) Si prendono quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così, a determinare la classe di assegnazione.

### **3) Periodi di osservazione**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

### **4) Assegnazione della classe di merito CU al rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti con responsabilità principale nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In caso di sinistri in cui la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto è ritenuto immune da sinistri ai fini dell'applicazione del malus, purchè la percentuale di responsabilità "cumulata" dei rispettivi sinistri non sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### 5) Regole assuntive della classe CU

- a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 *a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2)*. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
- c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2).
- d) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed *il Contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore*. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice

Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

- e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'Impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che ***il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.***
- f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g) In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo e le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
- h) Qualora sia stata trasferita su un altro veicolo di proprietà la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i) Nel caso di una delle seguenti documentate circostanze:
- vendita;
  - demolizione;
  - furto di cui sia esibita denuncia;
  - cessazione della circolazione;
  - definitiva esportazione all'estero;
  - consegna in conto vendita;
- interventute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa l'Impresa è tenuta ad assegnare ad altro veicolo di proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori, se non muniti della targa di cui al DPR n.153 del 6 marzo 2006, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, o per altro veicolo di sua proprietà il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'attestato di rischio valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori per gli utilizzatori di veicoli noleggiati a lungo termine (non inferiore a 1 anno) e assicurati a nome dei proprietari.



# Formule tariffarie

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza - è obbligatorio il richiamo di una formula tariffaria)

**Clausola**  
- 57 -

## **NO CLAIM DISCOUNT PLUS per ciclomotori e motocicli**

***Non ammessa per nuovi affari. Ammessa solo per rinnovi o sostituzioni in corso d'anno di polizza con clausola già presente.***

### **1) Oggetto della clausola**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount Plus", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione descritto al punto 3 ed in base alle regole specificate al punto 12.

### **2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto**

***Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.***

***Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, l'ultimo attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente verrà acquisito dalla Banca Dati Ania; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia o autocertificazione con annessa dichiarazione di stabile convivenza.***

***Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, l'ultimo attestato di rischio maturato verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.***

***Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.***

***Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio maturato su un veicolo diverso il Contraente deve consegnare il documento provante la cessazione del rischio del veicolo in attestato (furto, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita); l'ultimo attestato di rischio verrà acquisito dalla Banca Dati Ania. Se si tratta assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.***

### **3) Periodi di osservazione**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

#### 4) Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

La presente formula tariffaria si articola in 10 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 10, secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe	Coefficienti di premio	Variazione in caso di evoluzione in bonus
1	1,00	-7,00%
2	0,93	-8,60%
3	0,85	-8,20%
4	0,78	-6,40%
5	0,73	-5,50%
6	0,69	-2,90%
7	0,67	-3,00%
8	0,65	-3,10%
9	0,63	-3,20%
10	0,61	0,00%

#### 5) Assegnazione della classe alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità.

##### 5.1 Assegnazione alla classe 01 (CU 14)

A questa classe è assegnato il:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nei successivi punti 5.3 e 5.4) purchè, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;
- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto ai sensi del successivo punto 5.4 privo di documentazione necessaria;
- veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;
- veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

## **5.2 Assegnazione alla classe 01 (CU 18)**

*A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:*

- a) il regolare attestato di rischio non sia presente in Banca Dati Ania e non vi sia documentazione alternativa probante diversa assegnazione;*
- b) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa, oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione, o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) il Contraente non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- e) l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

## **5.3 Assegnazione alla classe agevolata interna 04 (CU 14)**

Le classi di merito interna 04 CU 14 vengono assegnate per un solo motociclo di nuova immatricolazione o voltura al P.R.A. a nome di persona fisica già Contraente Italiana Assicurazioni di un contratto di autovettura in classe di merito interna pari o inferiore alla 06 oppure alla B2.

## **5.4 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)**

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito purchè in corso di validità, se inferiore alla classe CU 14

## **6) Assegnazione delle classi in presenza di attestato di rischio**

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 punto b delle Condizioni Generali), il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito interne e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore e acquisita dalla Banca Dati Ania fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito interne trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

TABELLA COLLOCAZIONE CLASSI INTERNE

Classe CU da attestato	0 sinistri ultimi 5 anni	0 sinistri ultimi 4 anni	0 sinistri ultimi 3 anni	0 sinistri ultimi 2 anni	In tutti gli altri casi
	più anno corrente	più anno corrente	più anno corrente	più anno corrente	
1	10	8	6	3	1
2	10	8	6	3	1
3	10	7	6	3	1
4	10	7	6	3	1
5	9	6	5	3	1
6	8	5	4	3	1
7	7	5	4	2	1
8	6	4	3	2	1
9	5	4	3	2	1
10	5	4	3	2	1
11	5	4	3	2	1
12	5	4	3	2	1
13	5	4	3	2	1
14	5	4	3	2	1
15	5	4	3	2	1
16	5	4	3	2	1
17	5	4	3	2	1
18	5	4	3	2	1

**7) Assegnazione delle classi da contratto di durata “temporanea”**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all’anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa classe interna 01 assegnata. La classe CU assegnata è quella indicata in contratto.** Nel caso in cui non sia riportata la classe CU, vengono assegnate le classi di merito interne 01 CU 14. Si applica la classe CU indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni, ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione. Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la classe interna 01 CU 18.

**8) Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a 1 anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di avere fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario**

*liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.*

**9) Assegnazione delle classi per veicoli assicurati all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito interna 01 CU 14, *a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe interna per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.*

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

**10) Riconoscimento delle classi maturate in caso di furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo assicurato *il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata.*

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, relativamente alla classe CU, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla data di *scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.* Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito interne 01 CU 14.

**11) Revisione dell'assegnazione della classe di merito**

*Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non sia disponibile in Banca Dati Ania il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto e supportare tale dichiarazione con documentazione probante l'assegnazione della classe.*

*Qualora non vi sia documentazione probatoria o le informazioni dichiarate non trovino riscontro presso la precedente compagnia assicuratrice, al contratto si applicano le classi di merito 01 CU 18.*

**12) Evoluzione della classe al rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purché la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di assegnazione interna	Classe di assegnazione interna in base ai sinistri	
	0 sinistri	1 o più sinistri
1	2	1
2	3	1
3	4	1
4	5	2
5	6	3
6	7	4
7	8	4
8	9	5
9	10	5
10	10	6

**13) Riapertura di un sinistro**

*Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 12) con i conseguenti conguagli del premio.*

**14) Rimborso di un sinistro**

*Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.*

*In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati e la classe CU di assegnazione verrà riclassificata.*

*Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.*

**1) Oggetto della clausola**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount MAXI", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione descritto al punto 3 ed in base alle regole specificate al punto 12.

**2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto**

*Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.*

*Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, l'ultimo attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente verrà acquisito dalla Banca Dati Ania; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia o autocertificazione con annessa dichiarazione di stabile convivenza. Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, l'ultimo attestato di rischio maturato verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.*

*Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.*

*Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio maturato su un veicolo diverso il Contraente deve consegnare il documento provante la cessazione del rischio del veicolo in attestato (furto, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita); l'ultimo attestato di rischio verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.*

*Se si tratta assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.*

**3) Periodi di osservazione**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

**4) Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio**

La presente formula tariffaria si articola in **40** classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 40, secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe	Coefficienti di premio	Variatione in caso di evoluzione in bonus
1	1,15	-3,48%
2	1,11	-2,70%
3	1,08	-2,78%
4	1,05	-3,81%
5	1,01	-0,99%
6	1,00	-3,00%
7	0,97	-3,09%
8	0,94	-3,19%
9	0,91	-3,30%
10	0,88	-3,41%
11	0,85	-2,35%
12	0,83	-2,41%
13	0,81	-3,70%
14	0,78	-1,28%
15	0,77	-2,60%
16	0,75	-1,33%
17	0,74	-1,35%
18	0,73	-1,37%
19	0,72	-4,17%
20	0,69	-2,90%
21	0,67	-2,99%
22	0,65	-3,08%
23	0,63	-3,17%
24	0,61	-1,64%
25	0,60	-3,33%
26	0,58	-3,45%
27	0,56	-1,79%
28	0,55	-3,64%
29	0,53	-1,89%
30	0,52	-3,85%
31	0,50	-2,00%
32	0,49	-4,08%
33	0,47	-2,13%
34	0,46	-2,17%
35	0,45	-4,44%
36	0,43	-2,33%
37	0,42	-2,38%
38	0,41	-4,88%
39	0,39	-2,56%
40	0,38	0,00%



## **5) Assegnazione della classe alla stipula del contratto**

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità.

### **5.1 Assegnazione alla classe 01 (CU 14)**

A questa classe è assegnato il:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nei successivi punti 5.3 e 5.4) purchè, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;
- b) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto ai sensi del successivo punto 5.4 privo di documentazione necessaria;
- c) veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;
- d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- e) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

### **5.2 Assegnazione alla classe 01 (CU 18)**

*A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:*

- a) il regolare attestato di rischio non sia presente in Banca Dati Ania e non vi sia documentazione alternativa probante diversa assegnazione;*
- b) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa, oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione, o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) il Contraente non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- e) l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

### **5.3 Assegnazione alla classe agevolata interna 14 (CU 14)**

Le classi di merito interna 14 CU 14 vengono assegnate per un solo motociclo di nuova immatricolazione o voltura al P.R.A. a nome di persona fisica già Contraente Italiana Assicurazioni di un contratto di autovettura in classe di merito interna pari o inferiore alla 06 oppure alla B2.

### **5.4 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)**

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito purchè in corso di validità, se inferiore alla classe CU 14.

## 6) Assegnazione delle classi in presenza di attestato di rischio

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 punto b delle Condizioni Generali), il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito interne e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore e acquisita dalla Banca Dati Ania fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito interne trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

Classe CU da attestato	Classe di assegnazione interna				
	0 sinistri ultimi 5 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 4 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 3 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 2 anni più anno corrente	In tutti gli altri casi
1	24	22	20	11	1
2	24	22	20	11	1
3	24	21	20	11	1
4	24	21	20	11	1
5	23	20	18	11	1
6	22	18	14	11	1
7	21	18	14	6	1
8	20	14	11	6	1
9	18	14	11	6	1
10	18	14	11	6	1
11	18	14	11	6	1
12	18	14	11	6	1
13	18	14	11	6	1
14	18	14	11	6	1
15	18	14	11	6	1
16	18	14	11	6	1
17	18	14	11	6	1
18	18	14	11	6	1

## 7) Assegnazione delle classi da contratto di durata "temporanea"

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all'anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa classe interna 01 assegnata. La classe CU assegnata è quella indicata in contratto.** Nel caso in cui non sia riportata la classe CU, vengono assegnate le classi di merito interne 01 CU 14. Si applica la classe CU indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni, ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione.

Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la classe interna 01 CU 18.

**8) Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a 1 anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed *il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.*

**9) Assegnazione delle classi per veicoli assicurati all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito interna 01 CU 14, *a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe interna per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.*

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

**10) Riconoscimento delle classi maturate in caso di furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo assicurato *il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata.* Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, relativamente alla classe CU, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla data di *scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.* Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito interne 01 CU 14.

**11) Revisione dell'assegnazione della classe di merito**

*Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non sia disponibile in Banca Dati Ania il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto e supportare tale dichiarazione con documentazione probante l'assegnazione della classe. Qualora non vi sia documentazione probatoria o le informazioni dichiarate non trovino riscontro presso la precedente compagnia assicuratrice, al contratto si applicano le classi di merito 01 CU 18.*

## 12) Evoluzione della classe al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purchè la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di assegnazione interna	Classe di assegnazione interna in base ai sinistri	
	0 sinistri	1 o più sinistri
1	2	1
2	3	1
3	4	1
4	5	1
5	6	1
6	7	1
7	8	2
8	9	3
9	10	4
10	11	5
11	12	6
12	13	7
13	14	8
14	15	9
15	16	10
16	17	10
17	18	11
18	19	11
19	20	12
20	21	13
21	22	14
22	23	16
23	24	18

24	25	19
25	26	20
26	27	21
27	28	22
28	29	23
29	30	24
30	31	25
31	32	26
32	33	27
33	34	28
34	35	29
35	36	30
36	37	31
37	38	32
38	39	34
39	40	35
40	40	36

**13) Riapertura di un sinistro**

*Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 12) con i conseguenti conguagli del premio.*

**14) Rimborso di un sinistro**

*Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.*

*In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati e la classe CU di assegnazione verrà riclassificata.*

*Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.*



HARLEY | RIDER PROTECTION™

\*HARLEY-DAVIDSON PROTECTION e HARLEY | RIDER PROTECTION™

Sono programmi assicurativi gestiti in collaborazione con UNIQA Assicurazioni Spa e regolati dalle Autorità competenti.  
Agente di assicurazione: Parodi e Tigani S.r.l. - Via Cantore 41 1/2/3, 16149 Genova - P.I.: 01683940991  
Iscr. Rui il 22/04/2007 Sez. A, Num. A000165776 - REA GE-427960

© H-D 2017. Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield sono marchi registrati di H-D U.S.A., LLC

BENVENUTI IN ITALIANA

**800-101313**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. 1500/C - Ed. 01/2019

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

**REALE GROUP**

**T O G E T H E R M O R E**

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 iv. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.